



COMUNE DI SCORDIA

Provincia di Catania
AREA 2^ SERVIZI FINANZIARI
Ufficio TRIBUTI

I L SINDACO

INFORMA I CITTADINI CONTRIBUENTI

Che a seguito di risoluzione del contratto con Tributi Italia spa, il Comune, a partire dal 09 marzo 2010, gestisce DIRETTAMENTE i propri tributi ed entrate.

Che, in applicazione degli artt. 54 e 58 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, e dell'art.1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296-Legge Finanziaria 2007, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno **2011** sono le seguenti:

<u>“SPECIFICA IMMOBILI</u>	<u>ALIQUOTA</u>
- Immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche	4,50 per mille
- Immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro	6,50 per mille
- Immobili diversi dalle abitazioni (tutte le categorie, escluse A)	6,50 per mille
- Fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale (solo ctg. A)	7,00 per mille
- Area edificabile	7,00 per mille
- Terreni agricoli	4,00 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: €103,29

L'art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, ha disposto l'abolizione dell' I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché quelle ad essa assimilata dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, con l'inclusione della pertinenza.

Sono escluse dall'agevolazione: le ville (A 8), i castelli (A 9) e le abitazioni di lusso (A 1) – qualora adibiti ad abitazioni principali -.

Altre Agevolazioni I.C.I. previste dal vigente Regolamento I.C.I.:

Art. 4 - Abitazioni principali e pertinenze:

- Comma 1: Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari, distintamente iscritte in catasto, che costituiscono un'unica abitazione per lo stesso nucleo familiare. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della predetta unità immobiliare e che queste siano durevolmente ed esclusivamente adibite ad abitazione principale.
- Comma 2: Resta fermo che l'abitazione principale e le altre unità immobiliari di cui al comma 1, continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Leg.vo n° 504, del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del

proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Leg.vo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le predette unità immobiliari la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

- Comma 4: **Sono considerate abitazioni principali** con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, per queste previste, quelle concesse in uso gratuito come abitazione principale ai seguenti parenti : Genitori, suoceri, figli, coniuge, generi, nuore.
 - Comma 5: Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate dai proprietari ai sensi della L. 4/1/1968, n° 15.
 - Comma 6: Le pertinenze dell'abitazione principale sono catastalmente classificate nelle categoria C/6 e C/2. Alla pertinenza dell'abitazione principale è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, sia nel caso che sia ubicato nello stesso stabile, sia che sia ubicato in altra zona del territorio comunale, a condizione che l'uso esclusivo sia quello di pertinenza dell'abitazione principale.
 - Il beneficio è limitato ad un solo immobile pertinenziale.
 - Di conseguenza i contribuenti proprietari o usufruttuari nel territorio comunale di più immobili pertinenziali, possono usufruire della agevolazione, limitatamente alla sola ed unica unità immobiliare che costituisce "pertinenza" dell'abitazione principale.
 - L'ammontare della detrazione stabilita dal Comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per la pertinenza.
- L'imposta I.C.I. deve essere corrisposta mediante versamento al Comune su apposito bollettino di C/C postale intestato a: Comune di Scordia – Servizio ICI – Servizio di Tesoreria con n° 3248603 per come segue:
1^ rata entro il 16 GIUGNO 2011;
2^ rata entro il 16 DICEMBRE 2011.
- Il pagamento può essere effettuato anche tramite Modello F24, secondo le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007 (G.U. n. 104 del 07/05/2007).
- **Le dichiarazioni**, rese ai sensi della L. 4/1/1968, n.15, necessarie per usufruire delle agevolazioni ICI previste dall'art. 4 del vigente regolamento, dovranno essere presentate al Comune – Ufficio Tributi - via Trabia n. 15 – Stanza n. 24, piano 1° - 95048 SCORDIA (CT) - Tel. 095-651222 - entro la data di scadenza del versamento della 2^ rata I.C.I - (**16 dicembre 2011**).
- Le dichiarazioni I.C.I. 2011, compilate su modello ministeriale, dovranno essere presentate al Comune – Ufficio Tributi - via Trabia n. 15 – Stanza n. 24, piano 1° - 95048 SCORDIA (CT) - con la stessa scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi e cioè entro il **30 GIUGNO 2011**, (giovedì).

Si confida nella collaborazione e nel senso civico dei contribuenti per una migliore gestione della nostra città.

Dalla Residenza Municipale, 10 maggio 2011

IL SINDACO
Dr. Angelo Agnello